

Provincia *di* Ancona

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 39 DEL 24/03/2020

OGGETTO: ART.73, COMMA 1, D.L. 17.03.2020 N.18 - DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA TENUTA IN VIDEOCONFERENZA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E L'ASSUNZIONE DEI DECRETI PRESIDENZIALI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART.37 DELLO STATUTO PROVINCIALE

L'anno 2020 il giorno 24 del mese di marzo alle ore 13:15, nella sede della Provincia, convocata nei modi di legge, si è tenuta la seduta presidenziale: il Presidente, CERIONI LUIGI, con la partecipazione del Segretario Generale, dott. BAROCCI ERNESTO, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., richiamato dall'art. 13, comma 4, del regolamento sul "*Sistema dei controlli interni*" della Provincia di Ancona.

ADOTTA

il decreto di seguito riportato.

OGGETTO: ART.73, COMMA 1, D.L. 17.03.2020 N.18 - DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA TENUTA IN VIDEOCONFERENZA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E L'ASSUNZIONE DEI DECRETI PRESIDENZIALI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART.37 DELLO STATUTO PROVINCIALE.

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo in primis sulla salute dei cittadini e quindi sul tessuto socio-economico nazionale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

VISTI i D.P.C.M. dell'1, 4, 8, 9, 11 e 22 marzo 2020;

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Funzione Pubblica avente ad oggetto "Oggetto: indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", che prevede al §. 4 testualmente "*Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento*";

VISTO che l'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n.18 prevede quanto segue:

"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente

del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

CONSIDERATO che:

- l'art. 73 del D.L. n. 18/2020, al fine di rispondere alla situazione di emergenza, ossia per evitare gli assembramenti durante le sedute del consiglio comunale, aperte al pubblico, e comunque per assicurare in generale, laddove possibile, il rispetto della regola per cui è necessario restare a casa, evitando quanto più possibile gli spostamenti per tutto il periodo emergenziale («e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020»), consente, in assenza di norme regolamentari e previa fissazione in deroga alle vigenti disposizioni in materia (art.38 Tuel) da parte del Capo dell'Amministrazione o del Presidente del Consiglio di criteri, che le sedute degli organi assembleari ed esecutivi degli enti locali si svolgano in videoconferenza;
- le modalità delle riunioni devono avvenire nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, coincidente nel nostro caso con il Presidente della Provincia, purché:
 - siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti;
 - sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni, di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - sia assicurata adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente;
 - dall'attuazione della modalità in videoconferenza *«non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci»;*

RAVVISATA la necessità, per le medesime finalità di cui all'art. 73 del DPCM 8 marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, anche in considerazione della peculiare complessità del ruolo istituzionale rivestito dal Presidente di Provincia nell'attuale ordinamento - costretto a dividersi anche nel presente periodo di emergenza tra Comune, ove riveste la carica di Sindaco, la stessa sede provinciale e l'intero territorio provinciale - di avvalersi, comunque nel rispetto di “criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati”, della facoltà prevista dalla precitata disposizione di assolvere in remoto all'attività deliberativa dell'ente, sia per quanto riguarda l'attività del Consiglio Provinciale, anche con riferimento alle sedute delle Commissioni consiliari, e per i provvedimenti da assumere, ex

art.37 dello Statuto Provinciale, nella forma del decreto presidenziale, nelle materie già di competenza della Giunta Provinciale;

RITENUTO inoltre che il dirigente possa utilizzare i sistemi tecnologici di videoconferenza, per tutta la durata dell'emergenza e ove ritenuto necessario, per l'espletamento dei colloqui finalizzati alla selezione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa dell'Ente;

DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio Provinciale e dell'Organo Esecutivo in modalità di videoconferenza;

RITENUTO con il presente atto determinare i criteri e le misure di trasparenza e di tracciabilità che dovranno contraddistinguere le riunioni del Consiglio Provinciale da tenere con sistemi tecnologici di videoconferenza, per tutta la durata dell'emergenza, anche con riferimento alle sedute delle commissioni consiliari e ai decreti presidenziali ex art.37 dello Statuto Provinciale;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

VISTI lo Statuto Provinciale e il Regolamento del Consiglio Provinciale;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal dirigente competente;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. **Di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. **Di approvare**, ai sensi dell'art.73, comma 1, del DL 18/2020, i criteri e le misure di trasparenza e di tracciabilità che dovranno contraddistinguere le riunioni del Consiglio Provinciale da tenere con sistemi tecnologici di videoconferenza, per tutta la durata dell'emergenza, anche con riferimento alle sedute delle Commissioni consiliari, e ai decreti presidenziali ex art.37 dello Statuto Provinciale, come di seguito:
 - a) la partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale è consentita anche con modalità telematica, prevedendosi la possibilità che uno, più o tutti i componenti l'organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione;
 - b) la modalità telematica delle sedute degli organi elettivi rientra nelle prerogative del Presidente della Provincia, dando atto che non è prevista la figura del Presidente del Consiglio;
 - c) la partecipazione a distanza alle sedute del Consiglio Provinciale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti; ai Consiglieri che ne risulteranno privi saranno forniti strumenti telematici da parte dell'area informatica dell'ente; ogni singolo Consigliere riceverà le credenziali per utilizzare il citato

- collegamento, credenziali strettamente personali a garanzia della tracciabilità della seduta;
- d) anche il Segretario Generale o, in sua assenza, il Vice Segretario Generale, può partecipare ed assolvere alle funzioni di cui all'art.97 TUEL in remoto mediante l'utilizzo degli strumenti di telecomunicazione e di gestione della videoconferenza di cui ai punti precedenti;
 - e) la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dalla Provincia, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza; la seduta del Consiglio Provinciale si considera tenuta (virtualmente) nel luogo ove è presente il Presidente, purché nell'ambito del territorio provinciale;
 - f) la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
 - g) al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione;
 - h) per le sedute del Consiglio provinciale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante successiva pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia della registrazione video e audio della seduta o altre modalità che la tecnologia usata dovrà prevedere;
 - i) ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente della Provincia e al Segretario provinciale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
 - j) la presentazione dei documenti in seduta del Consiglio provinciale può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria Generale prima dell'apertura dei lavori del Consiglio provinciale;
 - k) il Segretario Generale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
 - l) la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Generale, è dichiarata dal Presidente della Provincia valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento, dallo statuto, dalla legge;
 - m) per i termini di convocazione sono fatte salve le previsioni del vigente Regolamento del Consiglio Provinciale, in quanto non incompatibili con le presenti disposizioni; la convocazione dovrà essere anche pubblicata sul sito istituzionale della Provincia;
 - n) la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute del Consiglio provinciale viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una email o pec all'indirizzo eletto dal Consigliere provinciale, in mancanza da quello assegnato dall'Amministrazione;

- o) le modalità di intervento sono definite, tenuto conto della peculiarità con cui si svolge la seduta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari in materia, al momento della seduta dal Presidente della Provincia, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;
 - p) la seduta può prevedere la presenza presso la sede provinciale e in collegamento mediante videoconferenza;
 - q) la seduta può avvenire anche solo in videoconferenza, senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio provinciale;
 - r) la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza;
 - s) al termine della votazione il Presidente della Provincia dichiara l'esito, con l'eventuale assistenza degli scrutatori per le sedute di Consiglio provinciale;
 - t) la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente della Provincia dell'ora di chiusura;
 - u) in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente della Provincia sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Generale, o del suo Vicario, e secondo le modalità sopra indicate;
 - v) alla seduta in videoconferenza del Consiglio provinciale possono partecipare i Responsabili di Area interessati agli argomenti in discussione con le stesse modalità telematiche; possono inoltre prendervi parte a distanza anche soggetti esterni nel rispetto del vigente regolamento del Consiglio provinciale;
 - w) qualora la seduta si svolga presso la sede provinciale e siano presenti tutti i componenti, compreso il Segretario Generale o il suo Vicario, non si procede con le modalità della videoconferenza;
 - x) ai fini dell'adozione dei provvedimenti ex art.37 dello Statuto provinciale da assumere nella forma del decreto presidenziale, la partecipazione del Segretario Generale o, in sua assenza, del Vice Segretario Generale al fine dell'espletamento delle funzioni di cui all'art.97, comma 2, del TUEL, è assolta anche tramite la medesima tecnologia di cui al presente atto o con forme anche maggiormente flessibili che garantiscano comunque un contestuale contatto video/audio;
3. **di prevedere** la possibilità da parte del dirigente di utilizzare sistemi tecnologici di videoconferenza, per tutta la durata del periodo di emergenza, se ritenuto necessario, per l'espletamento dei colloqui finalizzati alla selezione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa dell'Ente;
4. **di dare atto** che, ai sensi dell'art.73 comma 3, del DL n.18/2020, per tutta la durata dell'emergenza, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relative ai pareri di competenza dell'Assemblea dei Sindaci;

5. **di trasmettere** il presente atto al Segretario Provinciale, al Dirigente, ai Responsabili delle Aree, ai Consiglieri Provinciali;
6. **di dare atto** che responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Lampa, responsabile Area Affari generali;
7. **di pubblicare** il presente decreto all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 delle Misure organizzative e obblighi di trasparenza, Sezione III PTPCT 2020/2022;
8. **di pubblicare** altresì il presente decreto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 33/2013;
9. **di dichiarare** il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 38, comma 3, dello Statuto provinciale che ha recepito l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., applicabile in virtù della deroga di cui all'art. 21 quater della Legge n. 241/1990 attesa l'urgenza che riveste l'esecutività del presente provvedimento al fine di permettere la convocazione del Consiglio provinciale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DECRETO

N. 778/2020

OGGETTO: ART.73, COMMA 1, D.L. 17.03.2020 N.18 - DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA TENUTA IN VIDEOCONFERENZA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E L'ASSUNZIONE DEI DECRETI PRESIDENZIALI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART.37 DELLO STATUTO PROVINCIALE

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica.

Ancona, 24/03/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
BAROCCI ERNESTO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CERIONI LUIGI